

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL ____.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, in applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei principi contenuti nello statuto comunale.
2. Se nel corso della seduta si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo statuto comunale o dal presente regolamento, la decisione sulla relativa interpretazione è rimessa al Presidente, che la adotta in base ai principi generali desumibili dalla predetta normativa e previa consultazione dei Capigruppo consiliari e del Segretario comunale.

Art.2

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato d'autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta la collettività comunale di cui è espressione democraticamente eletta.
2. Quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale esercita tutti i poteri ed adempie a tutte le funzioni ad esso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed, in particolare, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di norma, presso la sede comunale, nell'apposita sala.
2. Per comprovate esigenze, il Sindaco può stabilire che il Consiglio si riunisca eccezionalmente in un altro luogo, fornendone motivata informazione ai consiglieri nell'avviso di convocazione.
3. Le sedute del consiglio comunale, previa apposita disciplina regolamentare, possono essere svolte in videoconferenza con la possibilità, da parte di tutti o parte dei componenti, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'ente, in modo simultaneo e in tempo reale, con sistemi che garantiscano, nei limiti previsti dalla normativa, adeguata pubblicità delle sedute.

Art. 4

Presidenza del Consiglio comunale

1. Presidente del Consiglio comunale è il Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto e, ispirandosi

a criteri di imparzialità, interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Il Presidente provvede al corretto funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento e le disposizioni dello Statuto. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 5

Sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e per le modifiche statutarie.

3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.

4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 6

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco.

2. La convocazione è effettuata con apposito avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori consiliari.

3. L'avviso di convocazione viene comunicato a ciascun consigliere mediante notifica, nonché pubblicato sull'albo pretorio on-line.

4. Per le sedute ordinarie, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è comunicato almeno **cinque giorni** prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Per le sedute straordinarie, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è comunicato almeno **tre giorni** prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. Per le sedute d'urgenza, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è comunicato almeno **24 ore** prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

7. Nel caso in cui, successivamente alla convocazione, si verifichi la motivata necessità di trattare ulteriori argomenti nella stessa seduta, l'ordine del giorno aggiuntivo va comunicato almeno **24 ore** prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

8. Ferma restando la competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, il Consiglio comunale si riunisce anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso, la riunione consiliare deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda.

9. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali assessori non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.

10. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune.

11. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

12. La seduta di seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo quella andata deserta.

13. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione. In tal caso, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti.

14. Quando la data di seconda convocazione non risulti indicata nell'avviso per la prima, la relativa comunicazione deve essere recapitata ai consiglieri comunali con le medesime modalità.

Art. 7

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio comunale.

2. Gli oggetti dell'ordine del giorno sono ordinati secondo il seguente schema:

- 1) approvazione dei verbali della seduta precedente;
- 2) proposte di deliberazione
- 3) comunicazioni del Sindaco;
- 4) interrogazioni, interpellanze e mozioni;

3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 minuti.

Art. 8

Deposito atti

1. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio comunale se non sono state depositate presso l'ufficio di segreteria del Comune, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, almeno **48 ore** prima della seduta ordinaria e almeno **24 ore** prima delle sedute straordinaria e d'urgenza.

2. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di documentazione agli atti del Consiglio comunale nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la giornata.

Art. 9

Adunanze "pubbliche" e "aperte al pubblico"

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche. Qualunque cittadino può assistervi, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico, ma non può fare nessun tipo di intervento nella discussione consiliare.

2. La pubblicità della seduta è esclusa solo quando, con motivata deliberazione, sia diversamente stabilito e quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

3. Per rilevanti motivi di interesse per la comunità, il Sindaco può convocare un'adunanza del Consiglio comunale "aperta al pubblico", nella sala consiliare o in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare i rappresentanti di istituzioni, organizzazioni, associazioni, movimenti e comitati, oltre che la cittadinanza.

4. Il Presidente, garantendo le prerogative dei membri del Consiglio comunale, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti dei soggetti rappresentati.

5. Durante le adunanze “aperte al pubblico”, il Consiglio comunale può assumere soltanto ordini del giorno o mozioni.

Art.10

Verbalizzazione

1. La redazione dei processi verbali è svolta a cura del Segretario comunale, anche mediante l'impiego di personale ausiliario.

2. I processi verbali delle deliberazioni devono riportare la sintesi degli interventi espressi dai partecipanti alla discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione di nome e cognome dei consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.

3. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, a condizione che ne consegni una copia scritta.

4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. In apertura di seduta, il Presidente rammenta e sottopone all'approvazione consiliare i verbali della seduta precedente, invitando chi ne abbia interesse a fare sugli stessi eventuali osservazioni, esclusivamente per introdurre rettifiche o per fatti personali. Quindi, pone in votazione prima le eventuali proposte di rettifica e poi la proposta di deliberazione.

Art.11

Svolgimento discussione

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere preposto alla materia trattata.

2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.

3. I componenti dell'assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale o per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

4. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

a) **i 15 minuti** per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta comunale.

b) **i 5 minuti** per gli altri casi.

5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. A suo insindacabile giudizio può toglierli la parola se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

8. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 12

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta affatto, oppure la questione sospensiva, per ottenere che la discussione sull'argomento venga rinviata al verificarsi di determinati fatti o scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza.
3. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive sullo stesso argomento, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione delle stesse, nella quale può intervenire solo un consigliere per gruppo, compresi i proponenti.
5. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tal caso, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga invitato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art.13

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però il consigliere insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art.14

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento, proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.15

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se tale circostanza non si verifica entro 30 minuti dalla sospensione, il Presidente deve sciogliere la seduta.

Art. 16

Votazione e quorum deliberativo

1. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante scheda da posizionare in un'urna speciale.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze ed, eventualmente, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 17

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente compete il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri comunali.
3. Se un Consigliere turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se, nonostante il richiamo, il Consigliere continua nel suo comportamento, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualsiasi modo, ostacoli lo svolgimento dei lavori consiliari.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta, richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 18

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, i Consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio;
 - b) presentare emendamenti alle proposte sottoposte all'esame del Consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia.

Art. 19

Diritto all'informazione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o società partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 20

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco e la Giunta comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri comunali. Possono essere presentate anche nel corso della seduta consiliare e, in tal caso, della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione nel Consiglio comunale, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio utile dopo la data della presentazione.
4. Il Consigliere comunale, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, può richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni consiliari vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.

8. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni, lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un'ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta consiliare.

Art.21 **Interpellanze**

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale in ordine alle ragioni, ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza anche altri Consiglieri: non più di uno per gruppo consiliare e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 19 del presente regolamento.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

Art. 22 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a 5 minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio comunale.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art.23

Gruppi Consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire all'Ufficio di segreteria del Comune una dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio comunale, il gruppo consiliare procede alla nomina del capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del capogruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
4. Della costituzione e modifica dei gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei capigruppo, viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art.24

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare.
2. La Conferenza è composta da tutti i capigruppo consiliari oltre che dal Sindaco o da un suo delegato. Il Sindaco, quando lo ritenga opportuno, può invitare a parteciparvi il Segretario comunale e uno o più Responsabili di area.
2. Il Sindaco convoca la Conferenza nei casi previsti da legge, statuto e regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più capigruppo.
4. La riunione della Conferenza è valida con la presenza di almeno due capigruppo che rappresentino la metà dei consiglieri in carica.
5. I capigruppo, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art.25

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con apposito regolamento, Commissioni Consiliari:
 - permanenti
 - temporanee
 - di indagine

- di controllo e di garanzia¹
- 2. Le Commissioni sono composte, salvo diversa a disposizione del consiglio, da tre consiglieri e, in ogni caso, nel rispetto dei rapporti di rappresentanza del Consiglio;
- 3. I criteri di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nelle delibere di istituzioni delle stesse;
- 4. La Commissione, così costituita, provvede alla nomina al suo interno ed a maggioranza degli assegnanti, del Presidente
- 5. La Presidenza delle Commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti normative ed, in particolare, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in quanto applicabili, alle norme del diritto parlamentare.

Art.27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

¹ Vedi art. 44 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267